

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 181 del 15 aprile 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N. 1 (NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)

L'articolo, con il comma 1, introduce, nei casi di avvio dei procedimenti previsti dagli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, la possibilità per i Comuni di eseguire con il metodo a campione i controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato mentre con il comma 2 elimina le indicazioni relative all'attuale procedimento amministrativo regionale in quanto non più coerenti con le nuove disposizioni statali (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105) e richiama le procedure che verranno dettagliate nei successivi articoli 12 ter e 12 quater.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nella l.r. 1/2018)

L'articolo introduce nella l.r. 1/2018 le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 12 bis contenente la disciplina regionale da seguire per ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 34-bis, comma 3-bis, del d.p.r. 380/2001 nell'ipotesi delle c.d. "tolleranze costruttive" relative ad unità immobiliari ubicate in zone sismiche;
- l'articolo 12 ter contenente la disciplina regionale da seguire per ottenere l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità dal titolo abilitativo o di variazioni essenziali relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell'articolo 36-bis, comma 3-bis, del d.p.r. 380/2001, introdotto dal c.d. decreto "Salva Casa";
- l'articolo 12 quater contenente la disciplina da seguire per ottenere l'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell'articolo 36 del d.p.r. 380/2001.

Invarianza: la disposizione, dettando norme procedurali, ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)

L'articolo inserisce nell'attuale articolo 13 della l.r. 1/2018 due nuovi commi:

- il **comma 2 bis**: specifica che, nelle ipotesi di tolleranze costruttive (articolo 12 bis), non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001, non costituendo esse violazioni edilizie;
- il **comma 2 ter**: individua gli adempimenti posti a carico della struttura regionale competente nei casi di accertamento di conformità di cui agli articoli 12 ter e 12 quater.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

L'articolo estende ai nuovi procedimenti introdotti l'obbligo di pagamento del contributo istruttorio.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 5

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2018)

L'articolo modifica l'articolo 15 della l.r. 1/2018 (Disposizioni di attuazione) ponendo a carico della Giunta regionale l'onere di individuare gli elementi essenziali la cui mancanza rende irricevibili le istanze che saranno presentate ai sensi degli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater nonché quello di dettare le disposizioni per garantire l'attuazione della nuova disciplina introdotta.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

L'articolo prevede che le istanze di cui agli articoli 12 bis, 12 ter e 12 quater potranno essere esaminate seguendo le novelle legislative introdotte dal c.d. "Salva Casa" successivamente alla pubblicazione nel BUR delle disposizioni attuative dettate dalla Giunta regionale.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 7

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene la clausola di invarianza finanziaria della legge.